

# Guidelines



**Linee guida 2/2018 sulle deroghe di cui all'articolo 49  
del regolamento 2016/679**

**Adottate il 25 maggio 2018**

## Indice

1. PARTE GENERALE.....	3
2. INTERPRETAZIONE SPECIFICA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 .....	6
2.1 L'interessato ha esplicitamente acconsentito al trasferimento proposto, dopo essere stato informato dei possibili rischi di siffatti trasferimenti per l'interessato, dovuti alla mancanza di una decisione di adeguatezza e di garanzie adeguate - articolo 49, paragrafo 1, lettera a) .....	6
2.1.1 Il consenso deve essere esplicito .....	6
2.1.2 Il consenso deve essere specifico per il trasferimento o i trasferimenti di dati in questione.....	7
2.1.3 Il consenso deve essere informato, soprattutto rispetto ai possibili rischi del trasferimento.....	7
2.2 Il trasferimento è necessario all'esecuzione di un contratto concluso tra l'interessato e il titolare del trattamento ovvero all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza dell'interessato - articolo 49, paragrafo 1, lettera b).....	8
2.3 Il trasferimento è necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto stipulato tra il titolare del trattamento e un'altra persona fisica o giuridica a favore dell'interessato - articolo 49, paragrafo 1, lettera c) .....	10
2.4 Il trasferimento è necessario per importanti motivi di interesse pubblico - articolo 49, paragrafo 1, lettera d) .....	10
2.5 Il trasferimento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria - articolo 49, paragrafo 1, lettera e).....	12
2.6 Il trasferimento è necessario per tutelare gli interessi vitali dell'interessato o di altre persone, qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso - articolo 49, paragrafo 1, lettera f).....	13
2.7. Trasferimento da un registro pubblico - articolo 49, paragrafo 1, lettera g) e articolo 49, paragrafo 2 .....	14
2.8. Interessi legittimi cogenti - articolo 49, paragrafo 1, comma 2 .....	15

## Il Comitato europeo per la protezione dei dati

visto l'articolo 70, paragrafo 1, lettera e) e lettera j), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE,

### HA ADOTTATO LE PRESENTI LINEE GUIDA:

## 1. PARTE GENERALE

Il presente documento intende fornire una serie di orientamenti per l'applicazione dell'articolo 49 del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD)<sup>1</sup> in merito alle deroghe relative al trasferimento di dati personali verso paesi terzi.

Il documento si basa sui precedenti elaborati<sup>2</sup> del gruppo di lavoro delle autorità per la protezione dei dati dell'UE, istituito in virtù dell'articolo 29 della direttiva sulla protezione dei dati (gruppo di lavoro "Articolo 29") e successivamente sostituito dal comitato europeo per la protezione dei dati (*European Data Protection Board* - EDPB), rispetto alle questioni cruciali derivanti dall'applicazione delle deroghe nell'ambito del trasferimento di dati personali verso paesi terzi. Il presente documento sarà rivisto e, se necessario, aggiornato sulla base dell'esperienza concreta acquisita con l'applicazione del RGPD.

Nell'applicare l'articolo 49 è opportuno ricordare che, ai sensi dell'articolo 44, l'esportatore di dati che trasferisca dati personali verso paesi terzi od organizzazioni internazionali è tenuto anche all'osservanza delle condizioni previste dalle altre disposizioni del RGPD. Ogni attività di trattamento deve essere conforme alle disposizioni pertinenti sulla protezione dei dati, segnatamente quelle degli articoli 5 e 6. Si rende pertanto necessaria una verifica articolata in due fasi: innanzitutto il trattamento dei dati deve essere fondato su una base giuridica, nel rispetto di tutte le disposizioni pertinenti di cui al RGPD; in secondo luogo occorre ottemperare alle disposizioni di cui al Capo V.

In virtù dell'articolo 49, paragrafo 1, in mancanza di una decisione di adeguatezza o di garanzie adeguate è ammesso il trasferimento o un complesso di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale soltanto se si verificano determinate condizioni. Al contempo, l'articolo 44 impone l'applicazione di tutte le condizioni di cui al Capo V al fine di assicurare che il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal RGPD non sia pregiudicato. Ciò significa che il ricorso alle deroghe dell'articolo 49 non deve mai portare a una violazione dei diritti fondamentali<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

<sup>2</sup> Gruppo di lavoro "Articolo 29", "Documento di lavoro su un'interpretazione comune dell'articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE, del 24 ottobre 1995", 25 novembre 2005 (WP 114).

<sup>3</sup> Gruppo di lavoro "Articolo 29", WP 114, pag. 10, e gruppo di lavoro "Articolo 29", Documento di lavoro sulla sorveglianza delle comunicazioni elettroniche per i servizi di intelligence di sicurezza nazionale (WP 228), pag. 39.

Il gruppo di lavoro “Articolo 29”, predecessore del comitato europeo per la protezione dei dati, auspica da tempo, quale buona prassi, un approccio a più livelli<sup>4</sup> ai trasferimenti, che innanzitutto valuti se il paese terzo fornisce un livello di tutela adeguato e quindi assicuri che i dati esportati saranno protetti in quel paese. Se, tenuto conto delle circostanze, il livello di tutela non risultasse adeguato l’esportatore di dati deve valutare l’offerta di opportune garanzie. Pertanto in primo luogo gli esportatori devono esplorare la possibilità di collocare il trasferimento nell’ambito dei meccanismi di cui agli articoli 45 e 46 del RGPD e, soltanto qualora ciò non fosse possibile, possono ricorrere alle deroghe di cui all’articolo 49, paragrafo 1.

Le deroghe di cui all’articolo 49 sono pertanto eccezioni al principio generale secondo cui i dati personali possono essere trasferiti verso paesi terzi soltanto in presenza di adeguate garanzie nel paese terzo, oppure qualora siano state addotte garanzie adeguate e l’interessato goda di diritti effettivi e azionabili, affinché possa continuare a beneficiare dei diritti fondamentali e delle garanzie<sup>5</sup>. Per tali motivi, e in conformità con i principi del diritto europeo<sup>6</sup>, le deroghe devono essere interpretate in maniera restrittiva, affinché l’eccezione non diventi la regola<sup>7</sup>. Tale posizione è confermata anche dalla formulazione del titolo dell’articolo 49, secondo cui le deroghe si applicano soltanto in situazioni specifiche (“Deroghe in specifiche situazioni”).

Nel considerare il trasferimento di dati personali verso paesi terzi od organizzazioni internazionali gli esportatori di dati dovrebbero pertanto promuovere soluzioni che offrano agli interessati la garanzia di continuare a beneficiare, dopo il trasferimento, dei diritti fondamentali e delle garanzie cui hanno titolo in materia di trattamento dei dati. Poiché le deroghe non forniscono una tutela e garanzie adeguate per i dati personali trasferiti e poiché i trasferimenti fondati su una deroga non necessitano di alcuna autorizzazione preventiva dell’autorità di controllo, il trasferimento di dati personali verso paesi terzi sulla base delle deroghe comporta maggiori rischi per i diritti e per le libertà degli interessati.

Gli esportatori di dati devono essere consapevoli inoltre che, in mancanza di una decisione di adeguatezza, il diritto dell’Unione o degli Stati membri può, per importanti motivi di interesse pubblico, limitare espressamente il trasferimento di categorie specifiche di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale (articolo 49, paragrafo 5).

### **Trasferimenti occasionali e non ripetitivi**

Il comitato europeo per la protezione dei dati osserva che il termine “occasionale” ricorre nel considerando 111 e l’espressione “non ripetitivo” ricorre nella deroga relativa agli “interessi legittimi cogenti” di cui all’articolo 49, paragrafo 1, comma 2. Tali espressioni indicano che i trasferimenti possono ripetersi ma non con cadenza regolare e devono avvenire in circostanze non ordinarie, ad esempio al manifestarsi di condizioni casuali o ignote e a intervalli di tempo arbitrari. Un

---

<sup>4</sup> Gruppo di lavoro “Articolo 29”, WP 114, pag.9.

<sup>5</sup> Considerando 114

<sup>6</sup> Gruppo di lavoro “Articolo 29”, WP 114, pag. 8.

<sup>7</sup> Come sopra, gruppo di lavoro “Articolo 29”, WP 114, pag. 8. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha ripetutamente sottolineato che “la tutela del diritto fondamentale al rispetto della vita privata a livello dell’Unione esige che le deroghe e le restrizioni alla tutela dei dati personali intervengano entro i limiti dello stretto necessario” (sentenze del 16 dicembre 2008, Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia, C 73/07, punto 56; del 9 novembre 2010, Volker und Markus Schecke e Eifert, C 92/09 e C 93/09, punto 77; Digital Rights, punto 52; del 6 ottobre 2015, Schrems, C 362/14, punto 92, nonché del 21 dicembre 2016, Tele2 Sverige AB, C 203/15, punto 96). Si veda anche la relazione sul protocollo addizionale alla Convenzione 108 sulle autorità di controllo e sui flussi di dati transfrontalieri, articolo 2, paragrafo 2, lettera a), pag. 6, accessibile dal sito <https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/181.1>

trasferimento di dati che si verifica con cadenza regolare nell'ambito di un rapporto stabile tra l'esportatore e un determinato importatore, per esempio, può essere sostanzialmente considerato sistematico e ripetuto e pertanto non presenta un carattere occasionale e non ripetitivo. Inoltre un trasferimento sarà generalmente considerato non occasionale o ripetitivo qualora, ad esempio, l'importatore di dati ottenga un accesso diretto generalizzato a una banca dati (ad esempio per mezzo di un'interfaccia a un'applicazione IT).

Il considerando 111 traccia una distinzione tra le deroghe dichiarando espressamente che in caso di "contratto" o "sede giudiziaria" (articolo 49, paragrafo 1, lettere b), c) ed e)) le deroghe si applicano esclusivamente a trasferimenti "occasionalmente", invece tale restrizione non sussiste qualora "l'interessato abbia esplicitamente acconsentito al trasferimento", in presenza di "importanti motivi di interesse pubblico", in caso di tutela degli "interessi vitali" e "in presenza di un registro", in virtù dell'articolo 49, paragrafo 1, lettere a), d), f) e g).

Occorre sottolineare tuttavia che anche le deroghe non espressamente limitate ai trasferimenti "occasionalmente" e "non ripetitivi" devono essere interpretate in modo da non contraddire la natura delle deroghe stesse, ossia eccezioni alla regola secondo la quale i dati personali possono essere trasferiti verso paesi terzi soltanto se il paese di destinazione offre un livello adeguato di protezione dei dati oppure, in alternativa, se sono messe in atto adeguate garanzie<sup>8</sup>.

### **Test di necessità**

Un presupposto di fondo per il ricorso a varie deroghe risiede nella "necessità" del trasferimento di dati per una determinata finalità. Il test di necessità deve essere applicato per valutare la possibilità del ricorso alle deroghe di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettere b), c), d), e) ed f). Il test prevede che l'esportatore di dati nell'UE valuti se il trasferimento di dati personali possa essere considerato necessario per la finalità specifica della deroga da applicare. Per ulteriori informazioni sull'applicazione specifica del test per ciascuna deroga si rimanda alle sezioni corrispondenti riportate di seguito.

### **L'articolo 48 e le deroghe**

Il RGPD introduce una nuova disposizione nell'articolo 48, di cui bisogna tenere conto ai fini del trasferimento di dati personali. L'articolo 48 e il corrispondente considerando 115 dispongono che le decisioni di un'autorità amministrativa e le sentenze di un'autorità giurisdizionale di un paese terzo non costituiscono di per sé un motivo legittimo per il trasferimento di dati verso paesi terzi. Pertanto un trasferimento giustificato da una decisione delle autorità di un paese terzo risulta comunque illegittimo se non sono rispettate le condizioni di cui al Capo V<sup>9</sup>.

Laddove sussista un accordo internazionale, quale un trattato bilaterale di mutua assistenza giudiziaria, in linea generale le imprese dell'Unione dovrebbero rifiutare richieste dirette e rimandare l'autorità richiedente del paese terzo all'accordo o al trattato vigente.

Tale visione rispecchia fedelmente il disposto dell'articolo 44, che definisce un principio generale valido per tutte le disposizioni del Capo V al fine di garantire che il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal RGPD non sia pregiudicato.

---

<sup>9</sup>Cfr. considerando 115, quarto periodo.

## 2. INTERPRETAZIONE SPECIFICA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 49

2.1 L'interessato ha esplicitamente acconsentito al trasferimento proposto, dopo essere stato informato dei possibili rischi di siffatti trasferimenti per l'interessato, dovuti alla mancanza di una decisione di adeguatezza e di garanzie adeguate - articolo 49, paragrafo 1, lettera a)

Le condizioni generali alle quali il consenso può considerarsi valido sono definite all'articolo 4, paragrafo 11<sup>10</sup>, e all'articolo 7 del RGPD<sup>11</sup>. Il gruppo di lavoro "Articolo 29" offre degli orientamenti in merito a tali condizioni in un documento separato, approvato dal comitato europeo per la protezione dei dati<sup>12</sup>. Le medesime condizioni per il consenso si applicano anche nell'ambito dell'articolo 49, paragrafo 1, lettera a). Sono tuttavia necessari ulteriori elementi specifici affinché il consenso possa considerarsi un valido fondamento giuridico per i trasferimenti internazionali di dati verso paesi terzi e organizzazioni internazionali ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, lettera a), ed è su tali elementi che verte questo documento.

Pertanto la sezione 1 delle presenti linee guida è da considerarsi in combinato disposto con le linee guida sul consenso del gruppo di lavoro "Articolo 29", approvate dal comitato europeo per la protezione dei dati, che forniscono un'analisi più dettagliata dell'interpretazione delle condizioni generali e dei criteri per il consenso previsti dal RGPD<sup>13</sup>. Va altresì rilevato che, in virtù dell'articolo 49, paragrafo 3, le autorità pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri non possono ricorrere a questa deroga.

In virtù dell'articolo 49, paragrafo 1, lettera a), il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale è ammesso in mancanza di una decisione di adeguatezza ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, o di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46, comprese le norme vincolanti d'impresa, purché *"l'interessato abbia esplicitamente acconsentito al trasferimento proposto, dopo essere stato informato dei possibili rischi di siffatti trasferimenti per l'interessato, dovuti alla mancanza di una decisione di adeguatezza e di garanzie adeguate"*.

### 2.1.1 Il consenso deve essere esplicito

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 11, del RGPD, il consenso deve essere una manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile. Su quest'ultima condizione l'articolo 49, paragrafo 1, lettera a), è più restrittivo, in quanto richiede un consenso "esplicito". Trattasi di un requisito nuovo anche rispetto all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46/CE, che prevedeva soltanto un consenso "inequivocabile". Il RGPD richiede un consenso esplicito laddove possano presentarsi dei rischi per la protezione dei dati e, pertanto, si rende necessario un elevato livello di controllo individuale dei dati personali, come nel caso del trattamento di categorie particolari di dati (articolo 9, paragrafo 2, lettera a)) e delle decisioni automatizzate (articolo 22,

---

<sup>10</sup> Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 11, del RGPD, per "consenso dell'interessato" si intende qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.

<sup>11</sup> Anche i considerando 32, 33, 42 e 43 forniscono ulteriori orientamenti sul consenso.

<sup>12</sup> Cfr. Linee guida sul consenso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (WP 259), del gruppo di lavoro "Articolo 29".

<sup>13</sup> Idem

paragrafo 2, lettera c)). Tali rischi particolari si presentano anche nell'ambito dei trasferimenti internazionali di dati.

Per ulteriori indicazioni sul requisito del consenso esplicito, e per gli altri requisiti applicabili ai fini della validità del consenso, si rimanda alle linee guida sul consenso del gruppo di lavoro "Articolo 29", approvate dal comitato europeo per la protezione dei dati<sup>14</sup>.

### 2.1.2 Il consenso deve essere specifico per il trasferimento o i trasferimenti di dati in questione

Tra i requisiti per la validità del consenso vi è la specificità. Perché possa essere un fondamento valido per il trasferimento dei dati ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, lettera a), il consenso deve essere prestato in modo specifico per il trasferimento o per i trasferimenti di dati in questione.

L'elemento di "specificità" presente nella definizione del consenso intende garantire un certo grado di controllo da parte dell'utente e di trasparenza per l'interessato. Tale elemento è strettamente correlato al requisito del consenso "informato".

Poiché il consenso deve essere specifico, talvolta non è possibile ottenerlo in via preventiva per un trasferimento futuro già all'atto della raccolta dei dati; se ad esempio le circostanze specifiche e il trasferimento stesso non sono noti al momento in cui è richiesto il consenso, non è possibile verificarne l'impatto sull'interessato. Si ponga il caso in cui un'azienda UE raccolga i dati dei propri clienti per una finalità specifica (consegna merci) senza prevedere, in quel momento, il trasferimento di tali dati a terzi al di fuori dell'Unione. Si ipotizzi che alcuni anni dopo l'azienda sia rilevata da una società di un paese terzo, che intende trasferire i dati personali dei clienti a un'altra azienda di un paese terzo. Perché il trasferimento sia valido in applicazione della deroga, l'interessato deve prestare il proprio consenso per quel trasferimento specifico al momento in cui si prospetta tale operazione. Il consenso fornito all'atto della raccolta dei dati da parte dell'azienda dell'Unione ai fini della consegna non è sufficiente a giustificare il ricorso a questa deroga ai fini di un trasferimento di dati personali al di fuori dell'UE prospettatosi in un secondo momento.

L'esportatore deve quindi assicurarsi di ricevere un consenso specifico prima di mettere in atto il trasferimento, anche se ciò avviene dopo la raccolta dei dati. Tale requisito è correlato alla necessità di un consenso informato. È possibile ottenere il consenso specifico dell'interessato prima del trasferimento e all'atto della raccolta dei dati personali purché l'interessato sia informato del trasferimento specifico e le circostanze del trasferimento non siano modificate dopo la prestazione del consenso specifico da parte dell'interessato. L'esportatore dei dati deve accertarsi anche dell'osservanza dei requisiti esposti di seguito nella sezione 1.3.

### 2.1.3 Il consenso deve essere informato<sup>15</sup>, soprattutto rispetto ai possibili rischi del trasferimento

Tale condizione è di estrema importanza in quanto rafforza e specifica ulteriormente il requisito generale del consenso "informato", applicabile a qualunque consenso e riportato all'articolo 4, paragrafo 11<sup>16</sup>. Il requisito generale del consenso "informato", di per sé, prevede che, nel caso del consenso quale fondamento di liceità per un trasferimento di dati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), l'interessato sia preventivamente e adeguatamente informato delle circostanze specifiche

---

<sup>14</sup> Idem

<sup>15</sup> È richiesta inoltre l'osservanza dei requisiti generali di trasparenza di cui agli articoli 13 e 14 del RGPD. Per ulteriori informazioni, consultare le linee guida sulla trasparenza ai sensi del regolamento 2016/679 (WP 260)

<sup>16</sup> Cfr. Linee guida sul consenso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (WP 259), del gruppo di lavoro "Articolo 29".

del trasferimento (ossia l'identità del titolare del trattamento, la finalità del trasferimento, la tipologia dei dati da trasferire, l'esistenza del diritto di revoca del consenso, l'identità o le categorie dei destinatari)<sup>17</sup>.

Oltre al requisito generale del consenso "informato", laddove siano trasferiti dati personali verso paesi terzi ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, lettera a), questa disposizione prevede che l'interessato sia informato anche dei rischi specifici derivanti dal trasferimento verso un paese terzo che non offre una protezione adeguata e della mancata attuazione di adeguate garanzie per la protezione dei dati. La trasmissione di tali informazioni è fondamentale affinché l'interessato possa acconsentire nella piena consapevolezza di tali aspetti specifici del trasferimento e pertanto, qualora tali informazioni non siano condivise, la deroga non è applicabile.

Le informazioni fornite all'interessato per ottenere il consenso al trasferimento di dati personali a terzi con sede in paesi terzi devono specificare inoltre tutti i destinatari o tutte le categorie di destinatari dei dati e tutti i paesi verso i quali sono trasferiti i dati; devono riportare che il consenso rappresenta il fondamento giuridico per il trasferimento e che il paese terzo verso cui saranno trasferiti i dati non offre un livello adeguato di protezione dei dati sulla base di una decisione della Commissione europea<sup>18</sup>. Inoltre, come menzionato in precedenza, occorre fornire informazioni sui possibili rischi per l'interessato derivanti dalla mancanza di un'adeguata protezione nel paese terzo e dall'assenza di garanzie appropriate. Tale avviso, che potrebbe essere standardizzato, deve includere ad esempio una menzione della possibile assenza nel paese terzo di un'autorità di controllo e della possibilità che non siano previsti principi sul trattamento dei dati o diritti dell'interessato.

Nel caso specifico in cui un trasferimento avvenga dopo la raccolta di dati personali dall'interessato, l'esportatore è tenuto a informare l'interessato del trasferimento e dei rischi correlati prima che il trasferimento abbia luogo, così da ottenere il suo esplicito consenso al trasferimento "proposto".

Come dimostrato dall'analisi di cui sopra, il RGPD prevede soglie rigorose per il ricorso alla deroga del consenso. Tali restrizioni, in associazione alla possibilità per l'interessato di revocare il consenso in qualunque momento, fanno sì che il consenso possa rivelarsi una soluzione inapplicabile nel lungo periodo per i trasferimenti verso paesi terzi.

2.2 Il trasferimento è necessario all'esecuzione di un contratto concluso tra l'interessato e il titolare del trattamento ovvero all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza dell'interessato - articolo 49, paragrafo 1, lettera b) Ai sensi del considerando 111, i trasferimenti di dati basati su questa deroga sono ammessi "se il trasferimento è **occasionale** e **necessario** in relazione a un contratto (...)."<sup>19</sup>

In generale, sebbene possa sembrare che le deroghe legate all'esecuzione siano potenzialmente piuttosto ampie, il loro campo di applicazione è limitato dai criteri di "necessità" e di "occasionalità" dei trasferimenti.

---

<sup>17</sup> Idem, pagina 14.

<sup>18</sup> L'ultimo requisito citato deriva anche dal dovere di informare gli interessati, di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 14, paragrafo 1, lettera e).

<sup>19</sup> Il criterio del carattere "occasionale" dei trasferimenti si ritrova al considerando 111 e si applica alle deroghe di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettere b), c) ed e).



### Necessità del trasferimento di dati

Il “*test di necessità*”<sup>20</sup> limita i casi in cui è possibile ricorrere all’articolo 49, paragrafo 1, lettera b)<sup>21</sup> e richiede un nesso stretto e significativo fra il trasferimento dei dati e la finalità del contratto.

Il ricorso a questa deroga non è ammesso ad esempio qualora un gruppo societario abbia centralizzato per finalità aziendali la gestione delle risorse umane e i pagamenti per tutto il personale in un paese terzo, poiché non vi è alcun nesso diretto e oggettivo tra l’esecuzione del contratto di lavoro e il trasferimento dei dati<sup>22</sup>. Altri presupposti per il trasferimento di cui al Capo V, quali clausole contrattuali tipo o norme vincolanti d’impresa, possono tuttavia risultare appropriati nel caso di specie.

Per contro, nel caso delle agenzie di viaggio il trasferimento di dati personali di singoli clienti verso strutture ricettive o altri partner commerciali coinvolti nell’organizzazione del soggiorno all’estero del cliente può essere reputato necessario per la finalità del contratto sottoscritto dall’agente e dal cliente, poiché vi è un nesso sufficientemente stretto e significativo tra il trasferimento dei dati e le finalità del contratto (organizzazione del viaggio del cliente).

Questa deroga non può essere applicata ai trasferimenti di informazioni aggiuntive non necessarie per l’esecuzione del contratto o, rispettivamente, di misure precontrattuali richieste dall’interessato<sup>23</sup>; per i dati aggiuntivi sono richiesti pertanto altri strumenti.

### Trasferimenti occasionali

Questa deroga ammette il trasferimento di dati personali soltanto nel caso di un trasferimento occasionale<sup>24</sup>. Il carattere “*occasionale*” o “*non occasionale*” del trasferimento o dei trasferimenti deve essere valutato caso per caso.

Un trasferimento può considerarsi occasionale, ad esempio, qualora i dati personali di un responsabile delle vendite, che per contratto si reca presso vari clienti in paesi terzi, debbano essere inviati ai clienti per l’organizzazione delle riunioni. Un altro esempio di trasferimento occasionale potrebbe riguardare un istituto di credito dell’Unione europea che trasferisca dati personali a un altro istituto di un paese terzo per effettuare un pagamento per conto di un cliente, purché il trasferimento non avvenga nell’ambito di un rapporto di cooperazione stabile tra i due istituti.

Per contro, nel caso in cui una multinazionale organizzi corsi di formazione presso un centro in un paese terzo e trasferisca sistematicamente i dati personali dei dipendenti che partecipano al corso (ad esempio nome e qualifica professionale, ma potenzialmente anche esigenze alimentari o limitazioni di mobilità) i trasferimenti non possono definirsi “*occasional*”. I trasferimenti di dati effettuati con regolarità nell’ambito di un rapporto stabile sarebbero considerati sistematici e ripetuti e, pertanto, privi del carattere “*occasionale*”. In tal caso molti trasferimenti di dati nell’ambito di un rapporto commerciale non possono pertanto fondarsi sull’articolo 49, paragrafo 1, lettera b).

---

<sup>20</sup> Cfr. anche il parere 06/2014 del gruppo di lavoro “Articolo 29” sul concetto di interesse legittimo del responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 95/46/CE (WP 217).

<sup>21</sup> Il requisito della “necessità” ricorre anche nelle deroghe di cui all’articolo 49, paragrafo 1, dalla lettera c) alla lettera f).

<sup>22</sup> In tal caso inoltre il trasferimento non sarebbe reputato occasionale (si veda in appresso).

<sup>23</sup> Più in generale, tutte le deroghe di cui all’articolo 49, paragrafo 1, lettere da b) a f), consentono di trasferire soltanto i dati necessari per la finalità del trasferimento.

<sup>24</sup> Per una definizione generale del termine “*occasionale*” si rimanda a pagina 4.

In virtù dell'articolo 49, paragrafi 1 e 3, questa deroga non si applica alle attività svolte dalle autorità pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri.

### 2.3 Il trasferimento è necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto stipulato tra il titolare del trattamento e un'altra persona fisica o giuridica a favore dell'interessato - articolo 49, paragrafo 1, lettera c)

L'interpretazione di questa disposizione è necessariamente analoga a quella dell'articolo 49, paragrafo 1, lettera b), pertanto il trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale in mancanza di una decisione di adeguatezza ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, o di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46, può rientrare nella deroga di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettera c), qualora si possa considerare *“necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto stipulato tra il titolare del trattamento e un'altra persona fisica o giuridica a favore dell'interessato”*.

Oltre al requisito della necessità, ai sensi del considerando 111 i trasferimenti di dati possono avere luogo soltanto *“se il trasferimento è **occasionale e necessario** in relazione a un contratto (...)”*. Pertanto, esulando dal *“test di necessità”*, anche in questo caso i dati personali possono essere trasferiti in virtù di questa deroga soltanto se il trasferimento ha un carattere occasionale.

#### *Necessità del trasferimento di dati e conclusione del contratto a favore dell'interessato*

Qualora per motivi commerciali un'organizzazione avesse esternalizzato attività quali la gestione delle paghe al di fuori dell'Unione, questa deroga non giustifica trasferimenti di dati dettati da tali finalità, dal momento che non sussiste un nesso diretto e significativo fra il trasferimento dei dati e un contratto stipulato nell'interesse dell'interessato, anche se la finalità ultima del trasferimento è la gestione della retribuzione del dipendente<sup>25</sup>. Per tali trasferimenti possono risultare più appropriati altri strumenti di cui al Capo V, quali clausole contrattuali tipo o norme vincolanti d'impresa.

#### *Trasferimenti occasionali*

I dati personali possono essere trasferiti in applicazione di questa deroga allorché il trasferimento sia occasionale, come previsto all'articolo 49, paragrafo 1, lettera b). Pertanto, al fine di valutare il carattere occasionale del trasferimento, occorre applicare il medesimo test<sup>26</sup>.

Da ultimo, in virtù dell'articolo 49, paragrafi 1 e 3, questa deroga non si applica alle attività svolte dalle autorità pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri<sup>27</sup>.

### 2.4 Il trasferimento è necessario per importanti motivi di interesse pubblico - articolo 49, paragrafo 1, lettera d)

Questa deroga, generalmente indicata come *“deroga per importanti motivi di interesse pubblico”*, è molto simile alla disposizione di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 95/46/CE<sup>28</sup>, in base alla quale il trasferimento può avvenire soltanto qualora sia necessario o prescritto dalla legge per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante.

---

<sup>25</sup> In tal caso inoltre il trasferimento non sarebbe reputato occasionale (si veda in appresso).

<sup>26</sup> Per una definizione generale del termine *“occasionale”* si rimanda a pagina 4.

<sup>27</sup> Per ulteriori informazioni si rimanda alla precedente sezione 1, pagina 5.

<sup>28</sup> DIRETTIVA 95/46/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

In virtù dell'articolo 49, paragrafo 4, questa deroga si applica soltanto in presenza di un interesse pubblico riconosciuto dal diritto dell'Unione o dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.

Tuttavia per l'applicazione della deroga non è sufficiente che il trasferimento di dati sia richiesto (ad esempio da un'autorità di un paese terzo) per un'indagine dettata da un interesse pubblico di un paese terzo che, in senso astratto, esiste anche nel diritto dell'Unione o dello Stato membro. Qualora per esempio un'autorità di un paese terzo richieda un trasferimento di dati per un'indagine mirata alla lotta al terrorismo, la mera esistenza di una normativa dell'Unione o dello Stato membro per la lotta al terrorismo non costituisce un elemento sufficiente all'applicazione dell'articolo 49, paragrafo 1, lettera d), al trasferimento in oggetto. Piuttosto, come già sottolineato in altri frangenti<sup>29</sup> dal gruppo di lavoro "Articolo 29", predecessore del comitato europeo per la protezione dei dati, la deroga si applica soltanto quando dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento si possa dedurre, in aggiunta, che i trasferimenti in questione sono ammessi per rilevanti finalità di interesse pubblico, anche in virtù della reciprocità per la cooperazione internazionale. L'esistenza di un accordo o di una convenzione internazionale che stabilisca un determinato obiettivo, da favorire con la cooperazione internazionale, può essere un indicatore ai fini della valutazione dell'esistenza di un interesse pubblico ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, lettera d), purché l'Unione europea o gli Stati membri abbiano sottoscritto tale accordo o convenzione.

Sebbene sia destinato principalmente all'utilizzo da parte delle autorità pubbliche, l'articolo 49, paragrafo 1, lettera d), può essere applicato anche da enti privati. Tale possibilità è comprovata da alcuni esempi riportati al considerando 112, che menziona trasferimenti da parte di autorità pubbliche ed enti privati<sup>30</sup>.

Il requisito essenziale per l'applicabilità di questa deroga risiede pertanto nell'indicazione di un motivo di interesse pubblico rilevante e non nella natura dell'organizzazione (pubblica, privata o internazionale) che trasferisce o riceve i dati.

I considerando 111 e 112 indicano che la deroga non si limita ai trasferimenti di dati "occasional"<sup>31</sup>. Ciò non significa tuttavia che, in base alla deroga per importanti motivi di interesse pubblico di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettera d), possano avere luogo trasferimenti di dati sistematici e su larga scala. Si richiede comunque l'osservanza del principio generale secondo cui le deroghe di cui all'articolo 49 non diverranno, nella pratica, la "regola" e la loro applicazione dovrà essere limitata a situazioni specifiche; ogni esportatore di dati dovrà inoltre garantire la conformità dei trasferimenti al rigido test di necessità<sup>32</sup>.

Allorché i trasferimenti avvengano nell'ambito della normale attività o prassi commerciale il comitato europeo per la gestione dei dati raccomanda vivamente a tutti gli esportatori di dati (in particolare agli enti pubblici<sup>33</sup>) di mettere in atto adeguate garanzie ai sensi dell'articolo 46 invece di ricorrere alle deroghe di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettera d).

---

<sup>29</sup> Parere 10/2006 del gruppo di lavoro "Articolo 29" sul trattamento dei dati personali da parte della Società per le telecomunicazioni finanziarie interbancarie mondiali (SWIFT) (WP 128), pag. 28.

<sup>30</sup> "scambio internazionale di dati tra autorità garanti della concorrenza, amministrazioni fiscali o doganali, autorità di controllo finanziario, servizi competenti in materia di sicurezza sociale o sanità pubblica, ad esempio in caso di ricerca di contatti per malattie contagiose o al fine di ridurre e/o eliminare il doping nello sport."

<sup>31</sup> Per una definizione generale del termine "occasionale" si rimanda a pagina 4.

<sup>32</sup> Cfr. anche pag. 3.

<sup>33</sup> Ad esempio le autorità di controllo finanziario che scambiano dati nell'ambito dei trasferimenti internazionali di dati personali ai fini della cooperazione amministrativa.

## 2.5 Il trasferimento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria - articolo 49, paragrafo 1, lettera e)

### Accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria

In virtù dell'articolo 49, paragrafo 1, lettera e), i trasferimenti sono ammessi quando *“il trasferimento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria”*. In base al considerando 111 il trasferimento può avvenire allorché sia *“occasionale e necessario in relazione a un contratto o un'azione legale, che sia in sede giudiziale, amministrativa o stragiudiziale, compresi i procedimenti dinanzi alle autorità di regolamentazione”*. In tale clausola rientrano una serie di attività, ad esempio nell'ambito di un'indagine penale o amministrativa in un paese terzo (legge antitrust, corruzione, insider trading e situazioni simili), in cui la deroga può applicarsi a un trasferimento di dati a scopo di difesa oppure per ottenere un'esenzione oppure la riduzione di una sanzione prevista ai sensi di legge, ad esempio nelle indagini antitrust. Possono altresì rientrare nell'ambito di applicazione di questa deroga i trasferimenti di dati nelle procedure formali di produzione dei mezzi probatori in fase pre-processuale (*pre-trial discovery*), nonché azioni dell'esportatore di dati per l'istituzione di procedure in un paese terzo, ad esempio per l'apertura di un contenzioso o per la richiesta di approvazione di una fusione. Non è ammesso il ricorso alla deroga per giustificare il trasferimento di dati personali sulla base della mera possibilità di eventuali procedimenti giudiziari o procedure formali in futuro.

In virtù dell'articolo 49, paragrafo 3, la deroga non si applica alle attività svolte dalle autorità pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri.

La combinazione delle espressioni “azioni legali” e “procedimenti” implica che i procedimenti in questione devono avere un fondamento giuridico, incluso un processo formale e giuridicamente definito, ma non si limita esclusivamente alle procedure giudiziarie o amministrative (“in sede [...] stragiudiziale”). Poiché il trasferimento deve essere effettuato **nell'ambito** del procedimento, è necessario un nesso stretto tra il trasferimento di dati e il procedimento specifico relativo alla situazione in questione. L'applicabilità astratta di un determinato tipo di procedimento non sarebbe sufficiente.

I titolari e i responsabili del trattamento devono essere consapevoli dell'eventuale presenza nel diritto nazionale dei cosiddetti “blocking statutes”, che impediscono o limitano il trasferimento di dati personali verso autorità giudiziarie estere o talvolta organismi pubblici di altri paesi.

### Necessità del trasferimento di dati

Un trasferimento di dati può avvenire soltanto se è **necessario** per accertare, esercitare o difendere un diritto. Questo *“test di necessità”* richiede un nesso stretto e significativo tra i dati in questione e lo specifico accertamento, esercizio o difesa di un diritto<sup>34</sup>. Il semplice interesse o la ricerca di un'eventuale maggiore “apertura” da parte delle autorità del paese terzo, di per sé, non sono sufficienti.

Sebbene un esportatore di dati possa essere tentato di trasferire tutti i dati personali potenzialmente rilevanti a fronte di una richiesta o per l'avvio di un'azione legale, tale condotta non sarebbe conforme a questa deroga né al RGPD in generale in quanto il regolamento, in base al principio della minimizzazione dei dati, sottolinea come i dati personali debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità del loro trattamento.

---

<sup>34</sup> Considerando 111: “necessario in relazione a un contratto o un'azione legale”.

Nell'ottica delle procedure di contenzioso, il gruppo di lavoro "Articolo 29", predecessore del comitato europeo per la protezione dei dati, ha già predisposto un approccio a più livelli che applica anche questo principio e consente di stabilire se i dati personali possano essere trasferiti. Quale primo passo occorre valutare con attenzione se, nel caso di specie, possano essere sufficienti dei dati anonimizzati. In alternativa si può considerare il trasferimento con l'uso di dati pseudonimizzati. Se invece fosse necessario inviare dati personali verso un paese terzo, prima del trasferimento bisogna valutare la pertinenza di tali informazioni nel contesto specifico, affinché siano trasferiti e comunicati soltanto i dati personali effettivamente necessari.

### Trasferimento occasionale

I trasferimenti dovrebbero essere effettuati solo se presentano un carattere occasionale. Per ulteriori informazioni sulla definizione di trasferimento occasionale si rimanda alla sezione dedicata ai "trasferimenti occasionali e non ripetitivi"<sup>35</sup>. Gli esportatori di dati dovranno valutare con attenzione ogni singolo caso.

### 2.6 Il trasferimento è necessario per tutelare gli interessi vitali dell'interessato o di altre persone, qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso - articolo 49, paragrafo 1, lettera f)

La deroga di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettera f), si applica ovviamente al trasferimento di dati in caso di un'emergenza medica e allorché il trasferimento sia ritenuto direttamente necessario per la prestazione dei trattamenti sanitari previsti.

Pertanto, ad esempio, deve essere giuridicamente ammesso il trasferimento di dati (inclusi determinati dati personali) qualora il soggetto si trovi al di fuori dell'UE, in stato di incoscienza e necessiti di un'assistenza sanitaria urgente, e tali dati possano essere forniti soltanto da un esportatore (ad esempio il medico curante) con sede in uno Stato membro. In tali casi il diritto presuppone che il grave rischio imminente per la salute dell'interessato sia più rilevante delle preoccupazioni connesse alla protezione dei dati.

Il trasferimento deve essere correlato all'interesse individuale dell'interessato o di un'altra persona e, nel caso dei dati sanitari, deve essere necessario ai fini di una diagnosi essenziale. Ne consegue che non si può ricorrere alla deroga per giustificare il trasferimento di dati personali relativi alla salute verso paesi esterni all'UE se la finalità del trasferimento non è una prestazione sanitaria espressamente rivolta all'interessato o a un'altra persona, bensì una ricerca medica generica che produrrà dei risultati soltanto in futuro.

Il RGPD non limita il ricorso alla deroga alla tutela dell'integrità fisica della persona e lascia spazio, ad esempio, alla valutazione di casi in cui si debba tutelare l'integrità mentale del soggetto. In tal caso l'interessato sarebbe peraltro incapace, a livello fisico o giuridico, di prestare il consenso per il trasferimento dei propri dati personali. L'interessato i cui dati personali sono oggetto del trasferimento deve inoltre trovarsi, per motivi fisici o giuridici, nell'impossibilità di prestare il proprio consenso al trasferimento in questione.

Allorché possieda la capacità decisionale e sia possibile chiedere il suo consenso, la deroga non è applicabile.

---

<sup>35</sup> Pagina 4

La richiesta di dati personali per evitare uno sfratto, ad esempio, non rientra nell'ambito di applicazione di questa deroga perché, sebbene una sistemazione abitativa possa considerarsi un interesse vitale, l'interessato può prestare il consenso al trasferimento dei propri dati.

La facoltà decisionale può essere compromessa da un'incapacità fisica, mentale o anche giuridica. Fatti salvi i sistemi di rappresentazione nazionali, l'incapacità giuridica riguarda ad esempio anche il caso di un minore. Tale incapacità deve essere dimostrata, a seconda dei casi, attraverso un certificato medico che attesti l'incapacità mentale dell'interessato oppure un documento ufficiale che ne riporti la condizione giuridica.

I trasferimenti di dati a un'organizzazione internazionale umanitaria, necessari per l'esecuzione di un compito derivante dalle convenzioni di Ginevra o al fine di rispettare il diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati, possono anch'essi rientrare nel disposto dell'articolo 49, paragrafo 1, lettera f) (cfr. considerando 112). Anche in questo caso l'interessato deve trovarsi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso.

Il trasferimento di dati a fronte di calamità naturali e per la condivisione di informazioni personali con enti e persone ai fini di operazioni di salvataggio e recupero (ad esempio parenti di vittime di calamità naturali oppure tramite servizi di emergenza e governativi) possono essere giustificati nell'ambito di questa deroga. Simili eventi impreveduti (quali alluvioni, terremoti o uragani) possono costituire una valida giustificazione al trasferimento urgente di determinati dati personali che consentano di individuare, ad esempio, la posizione e la condizione delle vittime. In tali circostanze si reputa che l'interessato sia impossibilitato a prestare il proprio consenso al trasferimento dei dati.

## 2.7. Trasferimento da un registro pubblico - articolo 49, paragrafo 1, lettera g) e articolo 49, paragrafo 2

L'articolo 49, paragrafo 1, lettera g), e l'articolo 49, paragrafo 2, ammettono il trasferimento di dati personali contenuti nei registri in presenza di determinate condizioni. In generale per registro si intende un *documento (scritto) in cui sono annotati con regolarità determinati elementi o particolari* oppure un *elenco ufficiale riportante una serie di nomi o elementi*<sup>36</sup>, tuttavia nell'accezione di cui all'articolo 49 il registro potrebbe essere in formato cartaceo o elettronico.

A norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, la finalità del registro in questione deve essere la trasmissione di informazioni al pubblico. I registri privati (a cura di enti privati) sono pertanto esclusi dall'ambito di applicazione di questa deroga (ad esempio i registri privati con cui si valuta l'affidabilità creditizia).

Il registro deve poter essere consultato:

a) dal pubblico in generale oppure

b) da chiunque sia in grado di dimostrare un legittimo interesse.

Trattasi, ad esempio, di: registri delle imprese, registri di associazioni, registri di condanne penali (registro del casellario giudiziale), registri catastali o pubblici registri automobilistici.

---

<sup>36</sup> Merriam Webster Dictionary, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/register> (22.01.2018); Oxford Dictionary <https://en.oxforddictionaries.com/definition/register> (22.01.2018).

Oltre ai requisiti generali sulla compilazione dei registri stessi, i trasferimenti da tali registri sono ammessi soltanto se e nella misura in cui, per ciascun caso specifico, sono soddisfatti i requisiti per la consultazione previsti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri (per le condizioni generali si veda l'articolo 49, paragrafo 1, lettera g)).

I titolari e i responsabili del trattamento che intendano fare ricorso a questa deroga per il trasferimento di dati personali devono essere consapevoli che il trasferimento non può riguardare la totalità dei dati personali o intere categorie di dati personali contenute nel registro (articolo 49, paragrafo 2). Allorché i dati siano trasferiti da un registro stabilito per legge e destinato a essere consultato da persone aventi un legittimo interesse, il trasferimento può avere luogo soltanto se tali persone lo richiedono o ne sono destinatarie, tenendo pienamente conto degli interessi e dei diritti fondamentali dell'interessato<sup>37</sup>. Nel valutare caso per caso l'adeguatezza del trasferimento, gli esportatori di dati dovranno sempre considerare gli interessi e i diritti dell'interessato.

Un ulteriore utilizzo dei dati personali contenuti nei registri di cui sopra è ammesso soltanto nel rispetto della legislazione applicabile in materia di protezione dei dati.

La deroga si applica anche alle attività svolte dalle autorità pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri (articolo 49, paragrafo 3).

## 2.8. Interessi legittimi cogenti - articolo 49, paragrafo 1, comma 2

L'articolo 49, paragrafo 1, comma 2, introduce una nuova deroga che non era prevista dalla direttiva. In presenza di una serie di condizioni espressamente citate è ammesso il trasferimento di dati personali qualora sia necessario per il perseguimento degli interessi legittimi cogenti dell'esportatore dei dati.

Tale deroga è da prevista dalla normativa quale *extrema ratio* ed è applicabile soltanto "*se non è possibile basare il trasferimento su una disposizione dell'articolo 45 o 46, comprese le disposizioni sulle norme vincolanti d'impresa, e nessuna delle deroghe in specifiche situazioni è applicabile*".<sup>38</sup>

Questo approccio a più livelli alla valutazione del ricorso alle deroghe quale fondamento per i trasferimenti richiede di ponderare il possibile ricorso a uno strumento per il trasferimento di cui agli articoli 45 o 46 oppure a una delle deroghe specifiche descritte all'articolo 49, paragrafo 1, comma 1, prima di ricorrere alla deroga di cui all'articolo 49, paragrafo 1, comma 2. Il ricorso a questa deroga è ammesso soltanto nei casi residui ai sensi del considerando 113 ed è subordinato a un considerevole numero di condizioni espressamente elencate dalla legge. In linea con il principio di responsabilità sancito nel RGPD<sup>39</sup>, l'esportatore di dati deve pertanto essere in grado di dimostrare che non sia stato possibile tutelare il trasferimento con garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 né applicare una delle deroghe di cui all'articolo 49, paragrafo 1, comma 1.

Ciò significa che l'esportatore di dati è in grado di dimostrare seri tentativi in tal senso, tenuto conto delle circostanze del trasferimento. A seconda dei casi, per esempio, può trattarsi della dimostrazione di una verifica della possibilità di effettuare il trasferimento dei dati previo consenso esplicito al trasferimento da parte dell'interessato a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, lettera a). In alcune situazioni tuttavia il ricorso ad altri strumenti nella pratica potrebbe risultare impossibile. Alcuni tipi di garanzie adeguate di cui all'articolo 46, per esempio, potrebbero essere un'opzione non

---

<sup>37</sup> Considerando 111 del RGPD.

<sup>38</sup> Articolo 49, paragrafo 1, comma 2, del RGPD.

<sup>39</sup> Articolo 5, paragrafo 2, e articolo 24, paragrafo 1.

realistica se l'esportatore di dati è una piccola o media impresa<sup>40</sup>. Il medesimo problema si presenta, ad esempio, allorché l'importatore di dati abbia espressamente rifiutato di sottoscrivere un contratto per il trasferimento dei dati in base alle clausole tipo di protezione dei dati (articolo 46, paragrafo 2, lettera c)) e non vi siano altre opzioni possibili (inclusa, a seconda dei casi, la scelta di un altro "importatore dei dati") - si veda anche il paragrafo seguente sugli interessi legittimi "cogenti".

#### Interessi legittimi cogenti del titolare del trattamento

In base alla formulazione della deroga, il trasferimento deve essere necessario per il perseguimento degli interessi legittimi cogenti del titolare del trattamento, su cui non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà dell'interessato. Una valutazione degli interessi dell'esportatore dei dati in qualità di responsabile del trattamento oppure dell'importatore dei dati non è rilevante.

Si osserva inoltre che soltanto gli interessi ritenuti "cogenti" sono rilevanti e tale precisazione riduce notevolmente l'ambito di applicazione della deroga, poiché non vi rientrano tutti i possibili "interessi legittimi" di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f). La restrizione risulta più incisiva, poiché gli interessi legittimi cogenti devono essere essenziali per il titolare del trattamento. Si consideri, ad esempio, il caso in cui il titolare del trattamento debba trasferire dati personali per proteggere la propria organizzazione o i relativi sistemi da un danno grave e immediato, oppure evitare una pesante sanzione che avrebbe forti ripercussioni sull'attività.

#### Trasferimento non ripetitivo

L'articolo 49, paragrafo 1, comma 2, specifica espressamente che le disposizioni in esso contenute si applicano soltanto a trasferimenti non ripetitivi<sup>41</sup>.

#### Numero limitato di interessati

Il trasferimento deve riguardare inoltre un numero limitato di interessati. La soglia massima non è stata definita in termini assoluti in quanto dipende dal contesto ma, tenuto conto del tipo di trasferimento, il numero degli interessati deve essere adeguatamente contenuto.

Nella pratica, il concetto di "numero limitato di interessati" varia in base ai singoli casi. Qualora ad esempio il titolare del trattamento si trovi nella condizione di dover trasferire dati personali per individuare un grave e anomalo incidente relativo alla sicurezza al fine di proteggere la propria organizzazione, si dovrà valutare quanti dati dei dipendenti è necessario trasferire per il conseguimento di questo interesse legittimo cogente.

Pertanto, per poter applicare la deroga, il trasferimento non dovrà riguardare tutto il personale del titolare del trattamento ma soltanto un piccolo gruppo di dipendenti.

#### Bilanciare gli "interessi legittimi cogenti del titolare del trattamento" e gli "interessi o i diritti e le libertà dell'interessato" in base a una valutazione di tutte le circostanze relative al trasferimento e fornendo garanzie adeguate

Un ulteriore requisito consiste nello svolgimento di un test comparativo che valuti l'interesse legittimo (cogente) perseguito dall'esportatore rispetto agli interessi o i diritti e le libertà dell'interessato. In proposito la legge chiede espressamente all'esportatore di valutare tutte le circostanze relative al trasferimento in oggetto e, in base a tale valutazione, di offrire "garanzie

---

<sup>40</sup> Le norme vincolanti d'impresa, ad esempio, spesso possono essere un'opzione impraticabile per le piccole e medie imprese in considerazione degli onerosi investimenti amministrativi necessari.

<sup>41</sup> Per ulteriori informazioni sull'espressione "non ripetitivo", si veda pagina 4.



adeguate” per la protezione dei dati trasferiti. Tale requisito sottolinea il ruolo speciale che possono svolgere le garanzie nella riduzione dell’indebita impatto sugli interessati, modificando in tal modo l’equilibrio tra i diritti e gli interessi in misura tale che l’interesse legittimo degli interessati non prevalga sull’interesse legittimo del responsabile del trattamento dei dati<sup>42</sup>.

Quanto agli interessi, ai diritti e alle libertà dell’interessato da tenere in considerazione, i possibili effetti negativi, ossia i rischi del trasferimento per qualunque tipo di interesse (legittimo) dell’interessato, devono essere attentamente previsti e valutati tenendone presente il livello di probabilità e gravità<sup>43</sup>. A tale proposito occorre tenere presente qualunque possibile danno (fisico e materiale ma anche immateriale, ad esempio relativo a un pregiudizio della reputazione)<sup>44</sup>. Nel valutare tali rischi e le garanzie che, nelle circostanze specifiche, si possono reputare “adeguate” per i diritti e le libertà dell’interessato, l’esportatore dei dati deve prestare particolare attenzione alla natura dei dati, alla finalità e alla durata del trattamento nonché alla situazione del paese d’origine, del paese terzo e, se del caso, del paese di destinazione finale del trasferimento<sup>45</sup>.

La legge richiede inoltre all’esportatore l’applicazione di misure supplementari quale garanzia per ridurre al minimo i rischi individuati per l’interessato a fronte del trasferimento<sup>46</sup>. Tale requisito è obbligatorio ai sensi di legge pertanto, in assenza di garanzie supplementari, sugli interessi al trasferimento del titolare del trattamento prevarranno in ogni caso gli interessi o i diritti e le libertà dell’interessato<sup>47</sup>. Quanto alla natura di tali garanzie, non è possibile stabilire requisiti generali applicabili a qualunque trasferimento poiché le garanzie variano in base ai singoli casi. A seconda delle circostanze le garanzie potranno includere, per esempio, misure volte a garantire la cancellazione dei dati appena possibile dopo il trasferimento oppure a limitare le finalità per le quali i dati possano essere trattati dopo il trasferimento. Un’attenzione particolare dovrebbe essere prestata alla possibilità di trasferire soltanto dati cifrati o pseudonimizzati<sup>48</sup>. Si dovrebbero considerare inoltre misure tecniche e organizzative volte a garantire che i dati trasferiti non possano essere utilizzati per finalità diverse da quelle strettamente previste dall’esportatore.

### Informazione dell’autorità di controllo

---

<sup>42</sup> L’importanza delle garanzie nell’equilibrio tra gli interessi del titolare del trattamento e quelli dell’interessato è già stato evidenziato dal gruppo di lavoro “Articolo 29” nel documento WP 217, pag. 36.

<sup>43</sup> Cfr. il considerando 75: “I rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, aventi probabilità e gravità diverse (...)”

<sup>44</sup> Cfr. il considerando 75: “I rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, aventi probabilità e gravità diverse, possono derivare da trattamenti di dati personali suscettibili di cagionare un danno fisico, materiale o immateriale.”

<sup>45</sup> Considerando 113

<sup>46</sup> Nell’ambito del test comparativo “normale” previsto ai sensi di legge tali misure (aggiuntive) potrebbero non essere necessarie in tutti i casi (cfr. il documento di lavoro del gruppo di lavoro “Articolo 29” sul progetto delle clausole contrattuali ad hoc “da responsabile del trattamento dei dati dell’UE a ulteriore responsabile non UE” (documento WP 214, pag. 41), invece la formulazione dell’articolo 49, paragrafo 1, comma 2, lascia intendere il carattere obbligatorio delle misure aggiuntive affinché il trasferimento di dati sia conforme al test comparativo e sia pertanto ammesso con il ricorso a questa deroga.

<sup>47</sup> Nell’ambito del test comparativo “normale” previsto ai sensi di legge tali misure (aggiuntive) potrebbero non essere necessarie in tutti i casi (cfr. il parere 6/2014 del gruppo di lavoro “Articolo 29” sul concetto di interesse legittimo del responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 95/46/CE (documento WP 217, pag. 49), invece la formulazione dell’articolo 49, paragrafo 1, comma 2, lascia intendere il carattere obbligatorio delle misure aggiuntive affinché il trasferimento di dati sia conforme al test comparativo e sia pertanto ammesso con il ricorso a questa deroga.

<sup>48</sup> Per ulteriori esempi di possibili garanzie, si rimanda al documento di lavoro del gruppo di lavoro “Articolo 29” sul progetto delle clausole contrattuali ad hoc “da responsabile del trattamento dei dati dell’UE a ulteriore responsabile non UE” (WP 214), pagg. 41-43.

L'obbligo di informare l'autorità di controllo non implica l'autorizzazione al trasferimento da parte di quest'ultima ma costituisce piuttosto un'ulteriore garanzia, in quanto consente all'autorità di controllo (qualora lo reputerà opportuno) di valutare il trasferimento dei dati rispetto al possibile impatto sui diritti e sulle libertà degli interessati. Ai fini della conformità al principio di responsabilità, si raccomanda all'esportatore di dati di registrare tutti gli aspetti rilevanti del trasferimento, quali l'interesse legittimo cogente perseguito, gli interessi "concorrenti" della persona, la natura dei dati trasferiti e la finalità del trasferimento.

*Notificare all'interessato il trasferimento e gli interessi legittimi cogenti perseguiti*

Il responsabile del trattamento è tenuto a informare l'interessato del trasferimento e degli interessi legittimi cogenti perseguiti. Tali informazioni devono essere fornite in aggiunta a quelle richieste ai sensi degli articoli 13 e 14 del RGPD.

Per il comitato europeo per la protezione dei dati

Il presidente

(Andrea Jelinek)